

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1999

che modifica la decisione 93/70/CEE relativa alla codifica del messaggio Animo, in ordine all'aggiunta di alcuni tipi di proteine trasformate di mammiferi

[notificata con il numero C(1999) 4251]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/874/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Per permettere la comprensione rapida del messaggio Animo, con la decisione 93/70/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/168/CE ⁽⁴⁾, la Commissione ha precisato la codifica da utilizzare per gli animali e i prodotti di origine animale.
- (2) Con la decisione 97/735/CE ⁽⁵⁾ la Commissione ha previsto nuove disposizioni in materia di scambi di alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi, in particolare l'obbligo, per gli Stati membri di spedizione e di destinazione delle merci, di scambiarsi reciprocamente informazioni sulla natura e la destinazione delle stesse avvalendosi del sistema informatico Animo.
- (3) Con la decisione 98/168/CE, la Commissione ha modificato la decisione 93/70/CE completando i codici da utilizzare per gli scambi di alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi.
- (4) La codificazione modificata per gli animali vivi e i prodotti di origine animale si è tuttavia rivelata incompleta. Occorre quindi inserirvi i prodotti che mancano.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 93/70/CEE è modificato come segue:

Nel titolo I, capitolo «I.3 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE», al punto 12 «Proteine animali trasformate, destinate o meno all'alimentazione animale (farine e ciccio) — Alimenti per animali da compagnia» è aggiunto il testo seguente:

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 25 del 2.2.1993, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 3.3.1998, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU L 294 del 28.10.1997, pag. 7.

	1	2	3
«05 Proteine animali di mammiferi trasformate, destinate all'alimentazione animale, non considerate nel punto 12-01			
01 – farine di carne	47010501000000		
02 – farine di sangue	47010503000000		
03 – farine di ossa	47010504000000		
04 – ciccioli essiccati	47010508000000		
05 – miscugli di queste farine	47010599000000»		

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
